

1808 - GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT

Provvedimento n. 27489

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2018;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito, TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTO il d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera adottata in data 21 marzo 2017, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, un'istruttoria nei confronti delle società CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Dussmann Service S.r.l., Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.), ManitalIdea S.p.A., Rekeep S.p.A. (già Manutencoop Facility Management S.p.A.), Romeo Gestioni S.p.A. e STI S.p.A., per accertare l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del TFUE, avente ad oggetto il condizionamento in senso anticompetitivo della procedura pubblica bandita da Consip il 19 marzo 2014 *"per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca - ID1299"* (gara FM4);

VISTA la propria delibera adottata in data 22 novembre 2017, con la quale l'istruttoria è stata estesa oggettivamente alle condotte volte a condizionare l'esito o l'esecuzione di procedure ad evidenza pubblica ulteriori rispetto alla gara FM4 e, tra queste, l'appalto bandito da Consip il 18 maggio 2012 *"per l'affidamento del Servizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni (edizione 3)"* (gara SIE3) e l'appalto bandito da Consip il 1° agosto 2014 *"per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici, in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni sanitarie (edizione 2)"* (gara MIES2);

VISTA la medesima delibera del 22 novembre 2017, con la quale l'istruttoria è stata estesa anche soggettivamente alle società Exitone S.p.A., Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.A., Gestione Integrata S.r.l., Siram S.p.A., Kuadra S.r.l. in liquidazione, Esperia S.p.A., Dussmann Service Holding GMBH, Engie Energy Services International SA, Veolia Energie International SA, Romeo Partecipazioni S.p.A. e Finanziaria Bigotti S.p.A.;

VISTA la propria delibera adottata in data 18 aprile 2018, con la quale l'istruttoria è stata ulteriormente estesa soggettivamente alla società Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l.;

VISTA la propria delibera adottata in data 20 settembre 2018, con cui è stato prorogato al 15 febbraio 2019 il termine di conclusione del Procedimento;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti il 12 dicembre 2018;

VISTI tutti gli atti del Procedimento;

VISTE le richieste formulate nelle date del 13, 14, 17 e 19 dicembre 2018 dalle società Rekeep S.p.A. (già Manutencoop Facility Management S.p.A.), Manitalidea S.p.A., Manital Società Consortile per i servizi integrati per azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.a., STI S.p.A., Exitone S.p.A., Gestione Integrata S.r.l., Finanziaria Bigotti S.p.A., Romeo Gestioni S.p.A., Romeo Partecipazioni S.p.A., Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.), Engie Energy Services International SA e Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l., di prorogare *"congruamente"* (per quanto riguarda la richiesta di Romeo Gestioni S.p.A. e di Romeo Partecipazioni S.p.A.), di almeno 30 giorni (per quanto riguarda la richiesta di Engie Servizi S.p.A. e di Engie Energy Services International SA), di almeno 45 giorni (per quanto riguarda la richiesta di Rekeep S.p.A.) e di almeno 60 giorni (per quanto riguarda la richiesta delle altre società istanti) tutti i termini, intermedi e finali, del Procedimento, al fine di poter compiutamente esercitare il diritto di difesa in relazione agli addebiti contestati;

CONSIDERATA la complessità della fattispecie contestata, nonché la complessità e l'ampia articolazione del Procedimento e dei relativi atti, e la necessità di garantire alle Parti il pieno esercizio del diritto del contraddittorio e del diritto di difesa;

CONSIDERATO che la proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria rende necessaria anche una proroga del termine di conclusione del Procedimento;

RITENUTA congrua una proroga al 31 marzo 2019 del termine di conclusione del Procedimento, attualmente fissato al 15 febbraio 2019;

DELIBERA

di prorogare al 31 marzo 2019 il termine di conclusione del Procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo